

Ordinanza n. 86 del 10/07/2026

Class. 10-01 - Fasc. 2026-6

ORDINANZA - PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE (CULEX PIPPIENS) IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE.

IL SINDACO

Rilevato che in Italia, negli ultimi anni sono stati accertati numerosi casi umani autoctoni di malattia neuroinvasiva da West Nile virus e che anche nel territorio della provincia di Reggio Emilia, soprattutto negli ultimi anni si sono verificati diversi casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune) che si sviluppa sia in zone naturali che agricole che urbane sfruttando molteplici focolai larvali, parzialmente in associazione con la zanzara tigre;

Considerato che l'Amministrazione Comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende tra l'altro interventi larvicidi nei focolai larvali attivi rappresentati dalla tombinatura stradale e da fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

Rilevato che le larve dei culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

Ritenuto di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla zanzara tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo della zanzara comune in aree non urbane ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate;

Ritenuto inoltre di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di pubblicazione dello stesso fino al **31 ottobre 2026**, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteo-climatiche;

- Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m.i.;
- Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento comunale di igiene, approvato con delibera di CC n. 22 del 28/05/2020;
- Visto il *Piano regionale di sorveglianza e controllo delle Arbovirosi - anno 2026* adottato con Delibera di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna Num. 560 del 20/04/2026;
- Vista l'Ordinanza del Sindaco di Rubiera n. 56 del 29/05/2026 avente ad oggetto «*Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, da zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex pipiens)*»;

- Vista l'Ordinanza del Sindaco di Rubiera n. 81 del 09/07/2026 avente ad oggetto «*Ordinanza provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie da virus West Nile trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara (Culex)*».

ORDINA

Ai proprietari e/o gestori di aree soggette a sommersioni, quali agricoltori, cacciatori o comunque a chi ha disponibilità di:

- *bacini per il deposito di acqua*
 - *scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla*
 - *aziende faunistico-venatorie*
 - *coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale*
 - *maceri, valli e chiari da caccia*
- di eseguire nelle zone allagate periodiche verifiche della presenza di larve di zanzara ed eventualmente periodici interventi larvicidi secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 2 e del *Piano regionale di sorveglianza e controllo delle Arbovirosi - Anno 2026* adottato con Delibera di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna Num. 560 del 20/04/2026
- di provvedere a comunicare preventivamente al Comune di Rubiera l'avvio delle operazioni di allagamento.

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono l'Azienda USL di Reggio Emilia, la Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia Distretto di Rubiera, il Comando Provinciale dei Carabinieri, i Carabinieri Stazione di Rubiera, il Nucleo Carabinieri Forestale - Scandiano, la Questura, il Comando Polizia Provinciale, il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie;
- che la documentazione comprovante l'effettuazione dei trattamenti antilarvali con indicazione della data di esecuzione, del tipo di prodotto e della quantità utilizzata dovrà essere conservata a disposizione degli Organi di Vigilanza di cui al precedente punto;
- di stabilire **l'efficacia temporale del presente provvedimento** dalla data di pubblicazione dello stesso **fino al 31 ottobre 2026**, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento è inviato per la vigilanza e l'esecuzione all'Azienda USL di Reggio Emilia, alla Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia Distretto di Rubiera, al Comando Provinciale dei Carabinieri, ai Carabinieri Stazione di Rubiera, al Nucleo Carabinieri Forestale - Scandiano, alla Questura, al Comando Polizia Provinciale, al Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie.

Il Sindaco

Emanuele Cavallaro

Originale firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate